



Tribunale Ordinario di Milano

Sezione Lavoro

RG 4413/2018

Il giudice

sciogliendo la riserva,

OSSERVA

F.L.P – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E FUNZIONI PUBBLICHE e F.L.P. Giustizia – FEDERAZIONE LAVORATORI PUBBLICI E DELLE PUBBLICHE FUNZIONI hanno promosso nei confronti di ARAN, del Ministero della Giustizia e del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia dello stesso ministero, giudizio di merito volto ad *“accertare la nullità e/o l’annullabilità e/o l’inefficacia e comunque disapplicare l’art. 7, commi 3 e 4, del CCNL del comparto Funzioni centrali – periodo 2016 – 2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018, nella parte in cui prevede che possono partecipare alla contrattazione integrativa nazionale ed alla contrattazione integrativa di sede solamente le organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del CCNL. Per l’effetto, si chiede che codesto Ill.mo Tribunale Voglia accertare il diritto del sindacato ricorrente, in possesso del requisito della rappresentatività ex art. 43 del D.lgs. n. 165/2001, a partecipare alla contrattazione integrativa in sede decentrata anche se non firmatario del CCNL del comparto funzioni centrali 2016 – 2018 e*





conseguentemente: □ annullare e/o dichiarare la inefficacia e/o la nullità delle note prot. n. 1681 del 16 febbraio 2018 e n. 2571 del 9 marzo 2018, nella parte in cui il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità – Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia non ha convocato la FLP – Giustizia al tavolo delle trattative per la contrattazione integrativa di sede sul presupposto che la federazione FLP non avrebbe sottoscritto il CCNL del comparto funzioni centrali 2016 – 2018 e che, dunque, non avrebbe titolo a partecipare alla contrattazione integrativa, nonché della nota/parere n. 0006970 del 9 aprile 2018 dell'A.R.A.N., laddove ribadisce la esclusione della organizzazioni sindacali non firmatarie del CCNL alla contrattazione integrativa”.

Nell’ambito di detto giudizio di merito le parti ricorrenti hanno poi chiesto al Tribunale, in via cautelare e urgente ex art. 700 c.p.c., di “sospendere gli effetti delle predette note e, per l’effetto: □ ammettere, in via d’urgenza, la FLP alla contrattazione di sede presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità - Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia; □ ordinare alla medesima amministrazione di ammettere la FLP in via d’urgenza alla predetta contrattazione integrativa e/o di astenersi da ogni atto o comportamento incompatibile con la partecipazione dell’organizzazione sindacale ricorrente alla contrattazione integrativa di sede, via graduata, delibata la rilevanza e la non manifesta infondatezza, si chiede di sollevare l’incidente di costituzionalità degli artt. 40, comma 3 bis, e 43, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001, nella parte in cui prevedono che la contrattazione integrativa si svolge “tra i soggetti e con le procedure negoziali” previste dal CCNL e che “i soggetti e le procedure della contrattazione integrativa sono disciplinati, in conformità all’articolo 40, comma 3 bis e seguenti, dai contratti collettivi nazionali”, ove interpretate nel senso di consentire al contratto collettivo di comparto di subordinare la partecipazione/ammissione alla contrattazione integrativa di una





organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa ex art. 43, D.L.g. n. 165/2001, alla sottoscrizione del CCNL medesimo”.

ARAN, il Ministero della giustizia e Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Centro per la Giustizia Minorile per la Lombardia si sono costituiti in giudizio, eccependo:

l'incompetenza territoriale del Tribunale di Milano, per essere competente il Tribunale di Roma;

l'omessa evocazione in giudizio di litisconsorti necessari, quali le associazioni firmatarie del CCNL di cui parte ricorrente chiedeva dichiarare la nullità;

l'infondatezza nel merito del ricorso, e – *a fortiori* – dell'istanza cautelare.

Udite le difese delle parti, ai limitati fini della valutazione dell'istanza cautelare, vanno in primo luogo respinte le eccezioni preliminari sollevate dalle convenute.

L'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla difesa di parte convenuta, anche ove in ipotesi fondata, non varrebbe infatti a determinare il rigetto dell'istanza cautelare. Ove l'istanza cautelare venga proposta in corso di causa, l'art. 669 *quater* c.p.c. attribuisce in ogni caso al giudice del merito la competenza a provvedere in merito alla domanda cautelare, e ciò anche ove il giudice adito per il merito non sia quello poi accertato territorialmente competente (sia pure indirettamente, cfr. Cassazione civile, sez. III, 09/04/1999, n. 3473; cfr. anche Tribunale Latina, sez. II, 26/10/2010).

Il prospettato difetto di integrità del contraddittorio non varrebbe parimenti ad impedire l'emissione, anche a contraddittorio non integro, di ordinanza – sommaria, strumentale e provvisoria – di contenuto provvedimentale destinato ad operare nei confronti delle sole parti evocate





in giudizio (così il pur non unanime orientamento della giurisprudenza di merito: Tribunale Ascoli Piceno, 24/08/2009; Tribunale Roma, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 16/06/2009; Tribunale Roma, 15/04/2004).

Superate le eccezioni preliminari, il ricorso cautelare deve nondimeno essere respinto, per difetto di *fumus boni iuris*.

L'associazione ricorrente si duole del fatto che, pur essendo stata ammessa da ARAN alla contrattazione collettiva nazionale, ex art. 43 TU 165/2001, essa sarebbe stata poi irragionevolmente esclusa dalle trattative a livello decentrato e integrativo, e ciò in ragione di norma del CCNL che riserva alle sole sigle firmatarie del CCNL la legittimazione a partecipare alla contrattazione integrativa.

Secondo la ricorrente, siffatta norma contrattuale colliderebbe con il dato normativo di cui gli art. 40 e 43 TU pubblico impiego, ove detto dato venga letto in chiave costituzionalmente orientata, alla luce dei principi interpretativi di cui alla sentenza Corte Cost. n. 231/2013 (principi che, secondo la difesa attorea, sarebbero dotati di forza espansiva e quindi applicabili anche al di fuori della fattispecie portata all'esame della Corte).

Secondo la ricorrente, privare una associazione sindacale rappresentativa del diritto di partecipare alla contrattazione integrativa per il solo fatto di avere rifiutato la sottoscrizione del CCNL si tradurrebbe infatti in una violazione del principio di libertà sindacale protetto dall'art. 39 Cost.

L'assunto non è condiviso dal Tribunale.

Nel settore del pubblico impiego, il legislatore - considerate: le peculiarità proprie del settore; il disposto dell'art. 97 Cost.; i vincoli





derivanti dall'art. 81 Cost.; l'efficacia *erga omnes* delle previsioni contrattuali adottate tanto in sede nazionale che integrativa – esplicitamente disciplina il rapporto tra contrattazione nazionale e contrattazione collettiva.

In particolare, l'art. 40, comma 3 *bis*, d.lgs. 165/2001, come modificato dal d.lgs. 150/2009, stabilisce che *“La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono”*. Il comma 3 *quinqües* della stessa norma prevede poi che *“Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole [dei contratti integrativi] sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile”*.

Se si tiene conto dei principi costituzionali ispiratori di detta disciplina (art. 97 e 81 Cost.); se si considerano le peculiarità proprie della disciplina del pubblico impiego anche in ordine all'efficacia dei contratti collettivi; se si pone mente al fatto che la giurisprudenza di legittimità ha, per un verso, affermato che, in tema di pubblico impiego, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale stante il principio di prevalenza fissato dall'art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001 e, per altro verso, chiarito che *“il principio per cui la contrattazione collettiva integrativa si svolge nelle materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali implica che essi abbiano carattere di specificità e siano connessi a materie ed ambiti di disciplina espressamente riservati alla contrattazione collettiva nazionale”* (Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2017, n. 213); deve escludersi che la norma del CCNL sub iudice - nell'escludere le associazioni sindacali rappresentative ma non firmatarie





del CCNL dalla partecipazione al livello integrativo di contrattazione – possa ritenersi *sic et simpliciter* contraria all'art. 39 Cost.

Pur entro i limiti di deliberazione connaturati alla fase cautelare, è proprio il carattere di specificità della contrattazione integrativa nel pubblico impiego e il suo rapporto per così dire “di derivazione” dalla contrattazione nazionale a far viceversa apparire ragionevole e conforme al dettato dall'art. 39 Cost. la scelta legislativa di demandare integralmente al CCNL l'individuazione dei soggetti legittimati a partecipare ai livelli integrativi di contrattazione.

Una volta garantito alla associazione sindacale rappresentativa, ex art. 39 Cost., il diritto di partecipare alle trattative in sede nazionale; una volta che la medesima associazione abbia legittimamente ritenuto di non sottoscrivere un CCNL reputato non condivisibile (CCNL che, come visto, è tuttavia la fonte che individua anche i successivi ambiti della contrattazione integrativa); non può poi ritenersi contraria agli art. 3 e 39 Cost. l'esclusione di quella stessa associazione da quelle fasi contrattuali che traggono fondamento dal CCNL non sottoscritto.

Si aggiunga poi che, ad avviso del Tribunale ed entro i limiti di cognizione della fase cautelare, dalla pronuncia Corte Cost. 231/2013 non possono trarsi argomenti sufficienti per inficiare gli argomenti sopra esposti. La fattispecie normativa all'attenzione della Corte concerneva infatti situazione affatto diversa rispetto a quella di cui all'odierno giudizio.

Per queste ragioni, il ricorso cautelare deve essere respinto.

Spese al merito.

PQM

rigetta il ricorso;

spese al definitivo.

Si comunichi.





Milano, 30.5.2018

il Giudice
Laura Bertoli

